aree fabbricati

aree inserite come edificabili ("ZONE F")
che comunque sono sottoposte
a vincolo di intervento pubblico

aree individuate
come edificabili ma che,
per la loro collocazione,
rientrano nelle fasce di inedificabilità
previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523

immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'Ente
non destinati ed utilizzati ai fini istituzionali del Comune

immobili utilizzati per attività di carattere privato
posto in essere da soggetti estranei all'Ente,
e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza
dell'attività svolta dall'Ente medesimo

alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà del Comune
assegnati a privati cittadini

immobili di proprietà dell'Ente
ed adibiti a compiti istituzionali
di soggetti pubblici diversi dall'Ente proprietario
ancorché tale obbligo di destinazione
sia previsto da disposizioni di legge

immobili che seppur destinati ad usi istituzionali
non sono utilizzati

- alle unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali

casa coniugale assegnata al coniuge
a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti del matrimonio

un unico immobile posseduto
e non concesso in locazione
dal personale in servizio permanente
alla forza dell'ordine, alla forza di polizia,
al corpo dei VV.FF

fabbricati classificati o classificabili
nelle categorie catastali da E/1 a E/9

fabbricati con destinazione ad usi culturali

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

fabbricati di proprietà della Santa Sede

fabbricati appartenenti agli Stati esteri
e alle organizzazioni internazionali

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984

destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

abitazione principale =

unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari

alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari.

unita' immobiliare posseduta
a titolo di proprieta o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare concessa in comodato d'uso
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale.

Tale agevolazione opera al verificarsi
delle seguenti condizioni:

1) esistenza al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta
di un contratto di comodato redatto in forma scritta
e regolarmente registrato presso il competente
Ufficio del Registro (agenzia dell'Entrata);

2) residenza anagrafica certificata del parente
e del proprio nucleo familiare,
se ed in quanto esistente,
immobiliare oggetto del comodato;

3) Il comodatario deve appartenere
ad un nucleo familiare con ISEE
non superiore ad € 8.000,00 annui.

- € 200

Dall'imposta dovuta per abitazione principale
e per relative pertinenze, si detraggono:

rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione

la detrazione spetta a ciascun soggetto
proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione
medesima si verifica

- € 50

per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni
purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
(al max fino a 400 euro)

I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione
fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

-50%

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI:
proporzionalmente al periodo dell'anno
in cui tale situazione persiste.

sottrazione dal calcolo dell'area fabbricabile:

a) le porzioni destinate ad usi
(strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)
o funzioni (verde privato) di pubblico interesse

b) le porzioni pertinenti ad edifici
già esistenti sull'area e che si intendono mantenere

c) le porzioni la cui edificabilità
è stata trasferita ad altra area confinante
per convenzione (trascritta);

d) gli spazi pubblici esistenti

esclusioni

fabbricati ad uso abitazione principale
e relative pertinenze ad eccezione
di quelle classificate
nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

- i fabbricati rurali ad uso strumentale
(necessarie allo svolgimento
dell'attivita' agricola)

-60%

zone distanti più di 250 metri
dal punto di raccolta

-6%

sulla quota variabile
in caso di compostaggio domestico

max 5%

utenze non domestiche
che dimostrino di aver avviato al recupero
rifiuti speciali assimilati agli urbani
in base a rapporto tra il quantitativo
di rifiuti assimilati agli urbani
avviati al recupero nel corso dell'anno solare
e la produzione complessiva di rifiuti
assimilati agli urbani prodotti dall'utenza
nel corso dell'anno

-30%

abitazioni con unico occupante

abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo

fabbricati rurali ad uso abitativo

-20%

locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente

abitazioni occupate da nuclei familiari
che risiedano o dimorino per più di sei mesi all'anno
all'estero o in altra regione italiana

-10%

a componente
con un massimo del 20%
se la dimora riguarda
solo alcuni componenti

riduzioni ed esenzioni a carico fiscalità generale

E' prevista una ulteriore riduzione del tributo pari al tot % per i soggetti con un ISEE inferiore ad €.....

Appunti:
tali riduzioni possono essere fatte
su specifiche determine
di impegno della spesa,
avendo a disposizione in bilancio
un congruo capitolo perché il tutto
deve gravare sulla fiscalità generale
e non può essere riportito tra gli altri contribuenti
- vedi art. 1 comma 660 L. 147/2013.
Si consiglia fortemente la non applicazione
di tale eventualità per le seguenti ragioni:
indisponibilità dei dati per poter eseguire
delle previsioni attendibili circa le risorse necessarie,
con forte rischio, pertanto,
di provocare un significativo squilibrio di bilancio;
difficile e complessa gestione burocratica delle pratiche
sia per i contribuenti che per gli Uffici
il tutto per uno scarso impatto individuale).

utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati
ad impianti tecnologici

- locali privi di tutte le utenze attive
di servizi di rete e non arredati

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo
in quanto inabitabili o oggetto di lavori
di ristrutturazione, restauro
o risanamento conservativo

- superfici coperte di altezza
inferiore a 220 centimetri

utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente
rifiuti speciali non assimilati agli urbani
a condizione che il produttore,
ne dimostri l'avvenuto trattamento
in conformità alle normative vigenti

- centrali termiche e locali riservati
ad impianti tecnologici quali cabine elettriche,
caldaie (bruciatori, silos e simili,
dove non è compatibile
con la natura di deposito
la presenza umana

- limitatamente all'attività di commercio
di fiori e simili, di frutta e verdura, di piante e derivati
ed all'attività di ristorazione e pizzeria/rosticceria
da asporto, i locali adibiti ad uffici, a deposito
scorte correnti a celle frigorifero e servizi igienici

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura,
silvicoltura, allevamento e le serre a terra

- aree adibite in via esclusiva
al transito dei veicoli destinate all'accesso
alla pubblica via ed al movimento veicolare interno

- aree impraticabili o intercluse da recinzione

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare
il permanente stato di inutilizzo

- aree non presidiate o adibite
a mero deposito di materiali in disuso

- zone di transito e manovra degli autoveicoli
all'interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all'aperto

- aree adibite in via esclusiva all'accesso
dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

● b) aree scoperte pertinenziali
o accessorie a case di civile abitazione
parcheggi, aree a verde, giardini,
corti, lastrici solari, balconi, verande,
terrazze e porticati non chiusi
o chiudibili con struttura fissa;

● c) aree comuni condominiali
ai sensi dell'art. 1117
del codice civile
non detenute o occupate
in via esclusiva.

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi
ove si formano di regola rifiuti speciali
non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni
non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore
ne dimostri l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare
le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali
non assimilati agli urbani,
l'individuazione di quest'ultime
è effettuata in maniera forfettaria
applicando all'intera superficie
su cui l'attività viene svolta
le seguenti percentuali
di abbattimento

35%

- Falegnamerie ed attività similari
- Officine meccaniche ed attività similari
- Fabbri ed attività similari
- Altre attività artigianali

30%

- Attività commerciali
- Professionisti

La tariffa del tributo
è determinata sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,
sulla base dei criteri individuali dal regolamento
di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dall'art. 13
del presente regolamento (PIANO FINANZIARIO)

tributo giornaliero

soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, per max 183 gg anno,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
è dovuto il tributo giornaliero.

per metro quadrato di superficie occupata,
per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria,
nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo
(quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 %.
E' facoltà del soggetto passivo
chiedere il pagamento
della tariffa annuale del tributo.

tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali
e delle aree assoggettabili al tributo
ed è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia.

abitazione principale =

abitazione
principale IMU

l'unità immobiliare,
iscritta o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente
nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare
abbiano stabilito
la dimora abituale
e la residenza anagrafica
in immobili diversi
situati nel territorio comunale
o nazionale

l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto,
direttamente adibita
ad abitazione principale,
da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato (AIRE),
a condizione che la stessa
non risulti locata

riduzioni

-50% (non cumulabili)

abitazioni principali di nuclei familiari
con ISEE non superiore ad € 8.000,00

- abitazioni con unico occupante

- abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale
od altro uso limitato
e discontinuo

-30%

locali, diversi dalle abitazioni,
ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale
o ad uso non continuativo,
ma ricorrente

- abitazioni occupate da soggetti
che risiedano o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all'anno, all'estero

fabbricati rurali ad uso abitativo
(zero perché a Tricase generalmente sono ville)

fabbricati inagibili inabitabili

-50%

ai fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati,
di cui all'art.8,
comma 1 del D.Lgs 504/92,

proporzionalmente
al periodo dell'anno
in cui tale situazione persiste.